

# Il commercialista telematico

## L'associazione in partecipazione (parte II): le novità in materia previdenziale e gli aspetti contabili.

a cura di **Maria Antonietta Chiavaro**  
*Dottore commercialista in Catania*  
dottchiavaro@aliceposta.it

### Novità in materia previdenziale

Fino al 31 dicembre 2003, gli associati d'opera non avevano alcun obbligo contributivo, né, di conseguenza, alcuna tutela previdenziale.

Con l'art. 43, comma 1, della L. n. 326/2003 (Finanziaria 2004) venne introdotto, per questi soggetti, l'obbligo, a far data al 1° gennaio 2004, di iscrizione ad un'apposita gestione previdenziale da istituirsi presso l'INPS.

Scopo del legislatore era, da una parte, quello di garantire una copertura previdenziale a coloro i quali ne erano ancora sforniti e, dall'altra, quello di evitare fenomeni elusivi, volti essenzialmente alla creazione di rapporti di lavoro, per così dire, "esenti" da obblighi contributivi.

L'art. 1, comma 157, della L. n. 311/2004 ((Finanziaria 2005) ha modificato tale disciplina previdenziale, stabilendo la soppressione delle disposizioni che prevedevano l'istituzione di un'apposita gestione previdenziale per la tutela pensionistica degli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (va comunque sottolineato che il regolamento attuativo di tale nuova Gestione separata non era finora mai stato emanato) e l'obbligo, in capo a questi ultimi, di iscrizione alla Gestione Separata INPS ex L. 335/1995.

### Soggetti obbligati

L'obbligo contributivo si applica agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro e che non risultano iscritti ad un albo professionale.

### Determinazione del contributo

L'ammontare del contributo previdenziale è pari alla misura massima prevista per gli iscritti alla Gestione separata.

Nella tabella sottostante si riepilogano le aliquote contributive da applicare per gli anni 2004 e 2005, sulla base delle istruzioni fornite dall'INPS:

ANNO 2004		ANNO 2005	
<b>17,30%</b>	fino a 37.883,00 euro	<b>17,50%</b>	fino a 38.641,00 euro
<b>18,30%</b>	oltre 37.883,00 euro	<b>18,50%</b>	oltre 38.641,00 euro
<b>17,80%</b>	per non iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie, fino a 37.883,00 euro	<b>18%</b>	per non iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie, fino a 38.641,00 euro
<b>18,80%</b>	per non iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie, oltre 37.883,00 euro	<b>19%</b>	per non iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie, oltre 38.641,00 euro

I contributi sono dovuti fino al raggiungimento del massimale contributivo già previsto per gli iscritti alla Gestione separata, pari per l'anno 2004 a 82.401,00 euro e per l'anno 2005 a 84.049,00 euro.

Gli associati d'opera che non siano pensionati o iscritti ad altre gestioni, sono tenuti all'ulteriore contribuzione dello 0,50% per indennità di maternità, malattia in caso di ricovero ospedaliero e assegno familiare.

Il contributo così determinato è ripartito nella misura del:

- 45% a carico dell'associato;
- 55% a carico dell'associante.

La base imponibile per il calcolo del contributo è costituita dal reddito derivante dall'attività di associazione in partecipazione, determinato con gli stessi criteri fissati ai fini fiscali, quale risulta dalla dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

#### *Modalità e termini di versamento*

L'associante deve trattenere dal compenso corrisposto all'associato la quota di contributo a carico di quest'ultimo ed entro il 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, deve effettuare il versamento dei contributi, complessivamente dovuti, utilizzando il Modello F24, dove sarà indicato:

- il codice della sede INPS competente;
- il codice tributo C10 (per gli iscritti che non sono tenuti all'ulteriore contributo dello 0,50%) oppure CXX (per gli iscritti tenuti all'ulteriore contributo dello 0,50%);
- nel campo "filiale azienda", il c.a.p. ed il Comune della sede legale dell'associante;
- come "periodo di riferimento", il mese e l'anno di erogazione del compenso.

### **Aspetti contabili**

Gli elementi che caratterizzano l'associazione in partecipazione sono:

- l'apporto dell'associato
- la partecipazione agli utili promessa dall'associante.

L'apporto dell'associato può consistere in:

- capitale
- lavoro
- capitale e lavoro (c.d. "apporto misto").

Per ciò che concerne la partecipazione agli utili, nella prassi si osserva che:

- gli utili spettanti all'associato sono generalmente fissati in misura proporzionale all'apporto di questi;
- il diritto alla percezione sorge a seguito della redazione del rendiconto da parte dell'associante.

Dalla combinazione di questi elementi scaturiscono un insieme di rapporti economici che devono trovare riscontro nella contabilità di entrambi i contraenti.

Facendo riferimento, a titolo esemplificativo, alle due distinte fattispecie di apporto di lavoro e di apporto di capitale, esaminiamo le scritture contabili dell'associante e dell'associato.

Per semplicità di esposizione e al fine di snellire la trattazione, si ipotizzerà, nel primo caso (apporto di lavoro) che l'associante sia un'impresa (laddove è indifferente che si tratti di impresa individuale o di società) e l'associato un soggetto privato, e nel secondo caso (apporto di capitale) che entrambi, associante e associato, siano imprenditori.

#### *Ipotesi n. 1: Apporto di lavoro.*

**Associante:** impresa

**Associato:** soggetto privato

In tale ipotesi, gli aspetti contabili da prendere in considerazione riguardano esclusivamente l'associante, poiché, essendo l'associato un soggetto privato, non è obbligato, in quanto tale, alla tenuta della contabilità.

All'atto della costituzione dell'associazione in partecipazione, l'apporto di lavoro sarà evidenziato unicamente tra i conti d'ordine nel sistema degli impegni.

Come detto in premessa, il diritto dell'associato alla percezione degli utili sorge con la presentazione del rendiconto da parte dell'associante. Tuttavia, accade spesso che, nel corso del contratto, l'associante corrisponda all'associato un anticipo sugli utili; le scritture in partita doppia che andrà a fare saranno le seguenti (si tenga presente che, come verrà successivamente meglio specificato, dall'anno 2004 l'associato d'opera ha l'obbligo di contribuzione previdenziale):

<b>S.P. C II 5</b> Associato c/anticipi <i>Rilevato anticipo all'associato</i>	a	Diversi <b>S.P. D 14</b> Associato c/corrispettivo <b>S.P. D 13</b> INPS c/competenze
<b>C.E. B 9 b</b> Oneri previdenziali <i>Rilevati contributi INPS a carico dell'associante</i>	a	<b>S.P. D 13</b> INPS c/competenze
<b>S.P. D 14</b> Associato c/ corrispettivo <i>Pagato anticipo all'associato</i>	a	Diversi <b>S.P. C IV 1</b> Banca c/c <b>S.P. D 12</b> Erario c/ritenute

Entro il 16 del mese successivo al pagamento dell'anticipo all'associato, l'associante dovrà effettuare il versamento della ritenuta e dei contributi previdenziali (sia a proprio carico che a carico dell'associato) e l'operazione sarà rilevata attraverso la seguente scrittura:

Diversi <b>S.P. D 12</b> Erario c/ritenute <b>S.P. D 13</b> INPS c/competenze <i>Versati contributi INPS e ritenuta d'acconto</i>	a	<b>S.P. C IV 1</b> Banca c/c
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------------------------

Nel momento in cui si determina il risultato dell'impresa o dell'affare oggetto del contratto e viene presentato il rendiconto della gestione all'associato, occorre rilevare la quota di utili spettante a quest'ultimo.

Il trattamento contabile della liquidazione del compenso prevede due possibili soluzioni alternative:

- se l'associante decide di imputare a conto economico la quota di utili corrisposta all'associato, dovrà effettuare la scrittura seguente:

<b>C.E. B 7</b> Compenso associato <i>Rilevato compenso all'associato</i>	a	<b>S.P. D 14</b> Associato c/ corrispettivo
------------------------------------------------------------------------------	---	---------------------------------------------

- nel caso in cui, invece, l'associante decida di non effettuare l'imputazione a conto economico, la remunerazione sarà dedotta direttamente dal reddito d'esercizio e la rilevazione contabile sarà:

<b>S.P. C II 5</b> Associato c/utili <i>Rilevata quota di utili all'associato</i>	a	<b>S.P. D 14</b> Associato c/ corrispettivo
--------------------------------------------------------------------------------------	---	---------------------------------------------

e successivamente, in sede di dichiarazione dei redditi, dovrà operare una variazione in diminuzione del reddito imponibile, poiché, si ricorda, il compenso all'associato d'opera costituisce, per l'associante, un onere deducibile.

Quando avverrà il pagamento della quota di utili all'associato, sarà stornato l'eventuale anticipo precedentemente corrisposto e saranno operate le ritenute ai fini IRPEF e ai fini previdenziali, da versare entro il 16 del mese successivo al pagamento. Le rilevazioni in partita doppia saranno le seguenti:

<b>S.P. D 14</b> Associato c/corrispettivo <i>Pagata quota di utili all'associato</i>	a	Diversi <b>S.P. C II 5</b> Associato c/ anticipi <b>S.P. C IV 1</b> Banca c/c <b>S.P. D 12</b> Erario c/ritenute <b>S.P. D 13</b> INPS c/competenze
<b>C.E. B 9 b</b> Oneri previdenziali <i>Rilevati contributi INPS a carico dell'associante</i>	a	<b>S.P. D 13</b> INPS c/competenze

Diversi S.P. D 12 Erario c/ritenute S.P. D 13 INPS c/competenze <i>Versati contributi INPS e ritenuta d'acconto</i>	a	S.P. C IV 1 Banca c/c
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------------------

In sede di destinazione dell'utile dell'impresa o dell'affare oggetto del contratto andrà stornata la quota degli utili spettante all'associato:

S.P. A IX Utile <i>Storno quota di utili</i>	a	S.P. C II 5 Associato c/utili
-------------------------------------------------	---	-------------------------------

Ipotesi n. 2: Apporto di capitale.

**Associante:** impresa

**Associato:** impresa

Esaminiamo tale ipotesi, analizzando separatamente le scritture contabili dell'associante e dell'associato.

### Scritture contabili dell'associante.

All'atto della stipulazione del contratto di associazione in partecipazione con apporto di denaro nell'impresa dell'associante, la rilevazione contabile è la seguente:

S.P. C II 5 Crediti v/associato <i>Rilevato apporto di capitale dell'associato</i>	a	S.P. D 5 Associato c/apporto
---------------------------------------------------------------------------------------	---	------------------------------

Si ha, nel contempo, il sorgere di un credito dell'associante nei confronti dell'associato (relativo all'impegno di questi a versare la somma pattuita) e il sorgere di un debito nei confronti dello stesso (con riferimento all'apporto di denaro).

Nel momento in cui viene effettuato il versamento della somma concordata, la scrittura è la seguente:

S.P. C IV 1 Banca c/c <i>Versato apporto di capitale dell'associato</i>	a	S.P. C II 5 Crediti v/associato
----------------------------------------------------------------------------	---	---------------------------------

Quando viene approvato il rendiconto, l'associante deve rilevare la quota di utili di spettanza dell'associato:

– se decide di imputare a conto economico la quota di utili corrisposta all'associato, dovrà effettuare la scrittura seguente:

C.E. C 17 Oneri associato <i>Rilevata quota di utili dell'associato</i>	a	S.P. D 5 Associato c/ corrispettivo
----------------------------------------------------------------------------	---	-------------------------------------

– nel caso in cui, invece, l'associante decida di non effettuare l'imputazione a conto economico, la rilevazione contabile sarà:

S.P. C II 5 Associato c/utili <i>Rilevata quota di utili dell'associato</i>	a	S.P. D 5 Associato c/ corrispettivo
--------------------------------------------------------------------------------	---	-------------------------------------

Questa soluzione (nell'ipotesi di apporto di capitale o misto) ha il pregio di non obbligare l'associante ad alcuna ripresa fiscale in sede dichiarativa, poiché, come si ricorderà, in tale ipotesi, la quota di utile destinata all'associato non è deducibile dal reddito dell'associante.

Quando avviene il pagamento della quota di utili all'associato, la scrittura è:

<b>S.P. D 5</b> Associato c/ corrispettivo <i>Pagata quota di utili all'associato</i>	a	<b>S.P. C IV 1</b> Banca c/c
------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------------------------

In sede di destinazione dell'utile dell'impresa o dell'affare oggetto del contratto andrà stornata la quota degli utili spettante all'associato:

<b>S.P. A IX</b> Utile <i>Storno quota di utili dall'utile d'esercizio</i>	a	<b>S.P. C II 5</b> Associato c/utuli
-------------------------------------------------------------------------------	---	--------------------------------------

Quando il contratto giunge al termine, occorre rilevare la restituzione dell'apporto all'associato:

<b>S.P. D 5</b> Associato c/apporto <i>Restituito apporto iniziale</i>	a	<b>S.P. C IV 1</b> Banca c/c
---------------------------------------------------------------------------	---	------------------------------

Qualora l'associazione in partecipazione abbia registrato una perdita, questa sarà portata a riduzione del finanziamento iniziale e sarà rilevata contabilmente nel seguente modo:

<b>S.P. D 5</b> Associato c/apporto <i>Restituito apporto iniziale</i>	a	Diversi <b>C.E. C 16</b> Associato c/perdite <b>S.P. C IV 1</b> Banca c/c
---------------------------------------------------------------------------	---	---------------------------------------------------------------------------------

Per l'associante, quindi, la quota di perdita di pertinenza dell'associato, costituisce un componente positivo di reddito che comprime il debito di finanziamento nei confronti dell'associato.

### Scritture contabili dell'associato.

Le rilevazioni contabili che effettuerà l'associato, saranno , in sequenza, le seguenti:

Rilevazione dell'apporto iniziale:

<b>S.P. B III 2 d</b> Associante c/apporto <i>Rilevato apporto iniziale</i>	a	<b>S.P. D 14</b> Debiti v/associante
--------------------------------------------------------------------------------	---	--------------------------------------

Versamento dell'apporto di capitale:

<b>S.P. D 14</b> Debiti v/associante <i>Versato apporto di capitale</i>	a	<b>S.P. C IV 1</b> Banca c/c
----------------------------------------------------------------------------	---	------------------------------

Rilevazione della quota di utili spettanti all'associato:

<b>S.P. C II 5</b> Associante c/corrispettivo <i>Rilevata quota di utili dell'associato</i>	a	<b>C.E. 16 d</b> Altri proventi
------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------------------------------

Incasso, da parte dell'associato, della quota di utili:

<b>S.P. C IV 1</b> Banca c/c <i>Incassata quota di utili</i>	a	<b>S.P. C II 5</b> Associante c/corrispettivo
-----------------------------------------------------------------	---	-----------------------------------------------

Rilevazione della restituzione dell'apporto iniziale:

<b>S.P. C IV 1</b> Banca c/c <i>Restituito apporto iniziale</i>	a	<b>S.P. B III 2 d</b> Associante c/apporto
--------------------------------------------------------------------	---	--------------------------------------------

Rilevazione della restituzione dell'apporto iniziale, nell'ipotesi di perdite dell'associazione in partecipazione:

Diversi <b>S.P. C IV 1</b> Banca c/c <b>C.E. C 17</b> Perdite associazione <i>Restituito apporto iniziale</i>	a	<b>S.P. B III 2 d</b> Associante c/apporto
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------------------------------------------

**sottoscrivi l'abbonamento annuale**

**iscriviti alla newsletter gratuita**

© 1995 - 2005 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.